



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Il Giudice dell'udienza preliminare di Alessandria **Dott. Andrea Perelli**
all'udienza camerale del **3 novembre 2021** ha pronunciato e pubblicato mediante
la lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Tizio, nato il ... a ..., con domicilio eletto presso il difensore di fiducia, ..., del
Foro di ...;

LIBERO – PRESENTE

Difeso di fiducia dall'Avv. ..., del Foro di ...

Presente

IMPUTATO

Reato p. e p. dall'art. 73, c. 4 D.P.R. 309/1990, perché, fuori dai casi di cui all'art. 75 e senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del citato decreto, illecitamente deteneva n. 4 (quattro) panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso lordo complessivo pari a 430 grammi, con un tenore di principio psicoattivo pari a 7,58% equivalente a 31,5 grammi di principio attivo puro e 1260 dosi medie droganti, il tutto chiaramente destinato alla successiva cessione a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente personale tenuto conto della loro quantità complessiva (superiore ai limiti massimi indicati nel decreto del Ministero della salute), delle modalità di presentazione, delle modalità di occultamento, delle circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento e delle ulteriori circostanze accertate.

Commesso in ... il 4 marzo 2015

N. **R. Sent.**
N. ... R.G. G.I.P.
N. ... R.G. N.R.

SENTENZA
in data 03-11-2021

CONTRO
Tizio

Estratto sentenza notificato il

Depositata il

Il Cancelliere

Comunicato alla P.G.

V.to:

Il Cancelliere

Comunicato al P.M.

(Art. 15 Reg.)

il

Avviso di cui all' art.
585 c.p.p. il

Data di irrevocabilità:

N. **SIEP.**

N. **Rec.Crediti**

il

Redatt sched

Con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale ex art. 99 comma IV c.p.

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. ..., Sostituto procuratore della Repubblica, dell'Avv. ... del Foro di ... e dell'Assistente Giudiziario Dottor LEANZA Giuseppe.

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

Il Pubblico Ministero: ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputato, chiede condannarsi lo stesso alla pena finale di anni uno, mesi quattro di reclusione ed € 3.500 di multa.

Avv. Nucera: chiede, in via principale, assolversi l'imputato perché il fatto non costituisce reato. In subordine, chiede riqualificarsi il fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, c. 5, D.P.R. 309/1990, con condanna dell'imputato allo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tizio è stato tratto ad udienza preliminare per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica. Alla prima udienza, l'imputato presente ha personalmente chiesto definirsi il processo nelle forme del rito abbreviato, il Giudice ha ammesso il rito, l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni e l'udienza è stata rinviata per la discussione delle parti. All'udienza di rinvio, le parti, dopo breve discussione, hanno concluso come in epigrafe ed il Giudice ha pronunciato Sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.

È emerso quanto segue.

Il 4 marzo 2015 – alle ore 18.15 – una volante della Questura di Alessandria, impegnata in un'operazione di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, controllava Tizio – odierno imputato – mentre si apprestava a salire sulla propria autovettura ..., targata ... L'uomo indossava un giubbotto dal quale proveniva un forte odore di hashish e mostrava segni di nervosismo per tutta la durata del controllo. A specifica richiesta degli operanti, Tizio spontaneamente consegnava quattro panetti – uno dei quali spezzato – di sostanza stupefacente, poi risultata hashish, del peso di circa 99 grammi cadauno¹, ed un panetto della medesima sostanza del peso di circa 33 grammi con impressa la scritta *Lo*. Pertanto, gli operanti sequestravano i cinque panetti del peso complessivo netto di circa 430 grammi, che, immediatamente sottoposti al narcotest, davano esito positivo risultando essere canapiacei. La perquisizione veniva estesa all'autovettura e dava esito negativo.

¹ In particolare, un panetto aveva impressa la scritta *London*.

La sostanza stupefacente sequestrata veniva – poi – sottoposta ad indagine tecnica² da parte dei Carabinieri, Comando provinciale di Alessandria, Reparto operativo, Nucleo investigativo, ed è risultata essere hashish, con un tenore di principio psicoattivo pari a 7,58%, equivalente a 31,5 grammi di principio attivo puro ed a 1260 dosi medie droganti.

L'imputato all'udienza del 22 ottobre 2021 ha reso spontanee dichiarazioni, ammettendo il possesso della sostanza stupefacente ed affermando che la stessa era destinata a suo esclusivo uso personale; in merito all'ingente quantità di sostanza sequestrata ha sostenuto che aveva inteso farsi una scorta della stessa – lucrando un buon prezzo proprio in ragione della quantità di sostanza acquistata – onde evitare i continui acquisti, atteso che – all'epoca dei fatti – egli era fortemente tossicodipendente. Ha – infine – precisato di avere positivamente intrapreso un percorso di disintossicazione e di condurre – in oggi – una vita conforme alle regole, avendo lavorato fino ad un recentissimo passato come dipendente ed avendo ora intrapreso un'attività lavorativa come piccolo imprenditore, segnatamente come pizzaiolo.

Possono effettuarsi le seguenti considerazioni.

Le dichiarazioni dell'imputato sono destituite di fondamento, egli – invero – non ha fornito adeguata prova della disponibilità, al momento dei fatti, di una provvista di denaro sufficiente a garantire l'acquisto di una così ingente quantità di stupefacente, per cui deve ritenersi che – in realtà – egli traesse la disponibilità del denaro proprio dall'attività di rivendita della sostanza in questione; la quantità, la qualità e la purezza della sostanza (e quindi anche delle dosi medie ricavabili dalla stessa) sono tutti elementi che – valutati anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato (tutti specifici) – fanno ritenere che lo stesso, all'epoca dei fatti, avesse una florida attività di spaccio di sostanze stupefacenti e che la sostanza sequestrata fosse destinata allo spaccio; parimenti, l'imputato non ha offerto congrua prova della destinazione, almeno in parte, dello stupefacente sequestrato ad un uso personale. Si ritiene, pertanto, che la stessa integralmente destinata allo spaccio.

La condotta è stata tenuta in assenza di cause di giustificazione, atte a renderla lecita. La quantità della sostanza stupefacente sequestrata è tale da non consentire la derubricazione del fatto ai sensi del reato di cui all'art. 73, c. 5, D.P.P. 309/1990 in quanto la ridetta sostanza è atta a far ritenere che l'imputato avesse in essere una florida attività di smercio di stupefacenti.

Ne consegue che l'imputato deve essere dichiarato responsabile del reato a lui ascritto, essendo risultata la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

I precedenti penali dell'imputato consentono di ritenere correttamente contestata la recidiva di cui all'imputazione.

Il buon comportamento processuale dell'imputato ed il nuovo stile di vita intrapreso sono elementi che consentono la concessione delle circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva.

² Indagine tecnica n. ...

Le complessive modalità della condotta e la personalità dell'imputato consentono di irrogare una pena contenuta nei minimi edittali. Valutati quindi tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. equa si stima la pena della reclusione per anni uno e mesi quattro e della multa per € 3.443,00, ottenuta partendo dalla pena base della pena della reclusione per anni due e della multa per € 5.164,00 – pena risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice a seguito della Sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, che ha determinato la reviviscenza della disposizione previgente all'art. 4-bis d.l. n. 272/2005 – ridotta alla pena sopra esposta in virtù della scelta del rito.

La mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, c. 5, D.P.R. 309/1990 impedisce di valutare l'istanza di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità.

Segue *ex lege* la condanna al pagamento delle spese processuali e di legge.

Deve – infine – disporsi la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Alessandria,

Visti gli artt.438, 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

TIZIO responsabile del reato ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata ed operata la riduzione per la scelta del rito, lo

CONDANNA

alla pena della reclusione per anni uno e mesi quattro e della multa per € 3.443,00 oltre al pagamento delle spese processuali e di legge.

Visto l'art. 240 c.p.

ORDINA

la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.

Alessandria, 3 novembre 2021

Il Giudice

(Dott. Andrea Perelli)